**ALLEGATO 1**

**AVVISO PER**

**L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEL FONDO PER LA**

**CAPITALIZZAZIONE E PATRIMONIALIZZAZIONE**

**DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE**

I Confidi operativi e presenti sul territorio regionale sono invitati a presentare la propria candidatura alla gestione del Fondo finalizzato alla concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e micro imprese, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 2 dicembre 2021 n. 33, comma 1, lett. a), e come stabilito nella D.G.R. n.1572/2021.

1. **Finalità del Fondo**

L’intervento a favore delle imprese a valere sul Fondo si struttura sul sostegno di due tipologie di progetti.

 **1.1. Supporto alla patrimonializzazione di nuove società di capitali a seguito di trasformazione di società di persone e/o ditte individuali e fusione tra società di persone e/o ditte individuali**

Alle piccole e micro imprese (MPI), costituite nella forma di ditta individuale o società di persone, viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, pari ad almeno € 10.000,00, a fronte della loro trasformazione in società di capitali. La quota di contribuzione può essere aumentata fino al 60% nel caso in cui la trasformazione avvenga a seguito di fusione tra più società di persone o ditte individuali indipendenti tra loro e non legate da vincoli di parentela fino al quarto grado. Non è previsto un limite massimo all’aumento di capitale.

Il contributo massimo non potrà, in ogni caso, superare il valore di € 25.000,00.

Il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale.

L’aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria e aventi qualsiasi natura giuridica e può essere destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio, nella misura massima del 50% dell’investimento totale. Tale quota non sarà considerata per il calcolo del contributo a fondo perduto concedibile, ma contribuirà alla determinazione dell’aumento di capitale minimo richiesto.

 **1.2. Supporto al rafforzamento patrimoniale delle piccole e micro imprese già costituite come società di capitali**

Alle piccole ed alle micro imprese costituite nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, che deliberano un aumento di capitale di almeno € 10.000,00, viene concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% del capitale deliberato e sottoscritto. Il contributo massimo non potrà in ogni caso superare il valore di € 25.000,00.

Non è previsto un limite massimo all’aumento di capitale.

Il contributo regionale deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale finalizzati ad investimenti produttivi.

L’aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria e aventi qualsiasi natura giuridica e può essere destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio, nella misura massima del 50% dell’investimento totale. Tale quota non sarà considerata per il calcolo del contributo a fondo perduto concedibile, ma contribuirà alla determinazione dell’aumento di capitale minimo richiesto.

**Patrimonializzazione di nuove società di capitali a seguito di trasformazione di società di persone e/o ditte individuali**

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficiari finali | Micro e piccole imprese che si sono trasformate in società di capitali da società di persone o ditte individuali, anche a seguito di processi di fusione. |
| Requisiti | Requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso |
| Investimento minimo agevolato | € 10.000,00 |
| Contributo massimo concedibile | € 25.000,00 |
| Quota di contribuzione  | 50% della somma versata60% della somma versata in caso di fusione tra più imprese indipendenti |
| Regime d’aiuto | C(2021) 8442 FINAL DEL 18/11/2021 “Temporary Framework”  |
| Tipo di contributo | Fondo perduto |
| Obblighi del beneficiario | Allocare il contributo in una riserva indivisibile a patrimonio netto per futuri aumenti di capitaleNon entrare in stato di liquidazione per i successivi 6 mesi |

**Rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come società di capitali**

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficiari finali | Micro e piccole imprese, già costituite nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, che deliberino un aumento di capitale. |
| Requisiti | Requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso |
| Investimento minimo agevolato | € 10.000,00 |
| Contributo massimo concedibile | € 25.000,00 |
| Quota di contribuzione  | 50% della somma versata |
| Regime d’aiuto | C(2021) 8442 FINAL DEL 18/11/2021 “Temporary Framework” |
| Tipo di contributo | Fondo perduto |
| Obblighi del beneficiario | Allocare il contributo in una riserva indivisibile a patrimonio netto per futuri aumenti di capitaleNon entrare in stato di liquidazione per i successivi 6 mesi |

* 1. **Operazioni non ammissibili**

Sono da ritenersi non ammissibili le seguenti operazioni:

* Operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finanziamento da parte di soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili;
* Operazioni contabili di conferimento di riserve, apporto di beni e altre risorse in natura;
* Operazioni di aumento di capitale nel caso in cui siano già state deliberate o effettuate nel corso dell’ultimo esercizio riduzioni di capitale volontarie dei soci o distribuzioni di riserve o altre voci patrimoniali. Se vi è stata una delibera di aumento di capitale precedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento, l’impresa dovrà avere già versato il capitale sottoscritto e, solo successivamente, potrà inoltrare domanda di contributo su questo bando per un nuovo intervento di capitalizzazione.
1. **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria ammonta ad € 6.000.000,00.

1. **Requisiti di ammissibilità dei soggetti gestori**

Possono presentare domanda per il trasferimento delle risorse del Fondo i Confidi di cui all’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

I Confidi devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritti all’Albo ex art. 106 del D.lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario);
2. avere una sede operativa nel territorio della Regione Marche;
3. operare per le imprese del territorio;
4. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività;
5. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
6. essere in regola con la normativa antimafia;
7. essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

I Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del TUB, possono presentare domanda, purché rispettino le seguenti condizioni:

a) rispettare i requisiti di cui al capoverso precedente, dalla lett. b) alla lett. g);

b) presentare la domanda esclusivamente in ATI, con almeno un Confidi iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del medesimo D.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila.

1. **Obblighi a carico dei Confidi**

I Confidi sono tenuti a:

a) svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di prima assegnazione del contributo alle imprese, sia relativamente alle eventuali variazioni, verificatesi a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento, etc.;

b) verificare il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, degli obblighi di regolarità contributiva (DURC) ed antimafia;

c) rendicontare, secondo quanto stabilito nel paragrafo 9, l’utilizzo del fondo concesso dalla Regione, utilizzando obbligatoriamente la modulistica che verrà messa a disposizione dalla Regione e nei termini che verranno successivamente comunicati. La rendicontazione dovrà essere presentata mediante PEC, all’indirizzo regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it;

d) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali variazioni della forma e della compagine societaria del Confidi e, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento;

e) gestire il Fondo con destinazione vincolata alle finalità specifiche e con una contabilità ed un conto corrente dedicato, come fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio di vigilanza del gestore;

f) procedere, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un numero di beneficiari scelti a campione, pari al 5% del numero totale dei richiedenti, dando riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati;

h) dare adeguata pubblicità all’intervento riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione del contributo;

i) rispettare quanto stabilito nel presente avviso e nella legge regionale 2 dicembre 2021 n.33, art.12.

1. **Termini e modalità di presentazione delle candidature da parte dei Confidi**
	1. **Termini**

Le candidature per la gestione del Fondo dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it entro e non oltre **15 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso sul sito <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche/Aree-tematiche/Sede-fissa/Contributi-imprese-intrattenimento>, oppure il primo giorno feriale successivo nel caso in cui la scadenza ricada nelle giornate di sabato o di domenica. Fa fede esclusivamente la data di ricezione di ciascuna PEC.

* 1. **Modalità**

I Confidi in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 possono presentare la domanda singolarmente o in ATI, da costituirsi entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda.

La domanda, corredata dall’imposta di bollo, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, deve essere debitamente compilata utilizzando il modello predisposto (Allegato 2).

Per richiesta di informazioni e chiarimenti, scrivere all’indirizzo e-mail: servizio.attivitaproduttive@regione.marche.it, specificando nell’oggetto “**Bando capitalizzazione piccole e micro imprese - Richiesta chiarimenti**”.

1. **Caratteristiche e gestione del Fondo**

Il Fondo oggetto del presente avviso si caratterizza quale fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio di vigilanza del gestore, con destinazione vincolata alle finalità specifiche ed una contabilità nonché un conto corrente dedicato.

L’eventuale adesione di più soggetti al presente avviso, presentata anche in forma singola, prevede l’impegno alla sottoscrizione di un accordo sotto forma di scrittura privata o di associazione temporanea che consenta una gestione unitaria del Fondo.

Nel predetto accordo verranno stabilite le quote di compartecipazione al Fondo, nella misura indicata dalla Regione e calcolata proporzionalmente al volume di garanzie concesse nel territorio delle Marche nel corso dell’anno 2020.

L’accordo deve prevedere:

* l’individuazione del soggetto mandatario (capofila) e dei mandanti;
* le quote di riparto del Fondo così come stabilite al capoverso precedente;
* il conto corrente dedicato nel quale vengono trasferite le risorse regionali;
* le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei singoli Confidi aderenti;
* l’impegno a condividere una data per l’apertura simultanea degli sportelli, da comunicarsi successivamente all’autorità regionale;
* il testo informativo rivolto alle MPI da pubblicare nei rispettivi siti web, o per il tramite di eventuali altri mezzi di comunicazione, coerentemente a quanto disposto nel presente avviso;
* il format unitario del modello da far compilare alle imprese beneficiarie per la richiesta di finanziamento;
* l’impegno dei Confidi partecipanti a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 4 del presente avviso.

La mancata adesione all’accordo comporta l’annullamento della domanda.

L’apertura degli sportelli, volta a consentire la presentazione delle istanze da parte delle imprese beneficiarie, deve avvenire entro 15 giorni decorrenti dalla data di concessione del Fondo.

Le domande dei beneficiari finali vengono raccolte direttamente dai Confidi aderenti, che procederanno ad effettuare l’istruttoria, ad assegnare il contributo e ad erogarlo a valere sul Fondo.

Gli sportelli resteranno aperti per 60 giorni, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in caso di esaurimento delle risorse.

Se tutti i Confidi, allo scadere dei 60 giorni, dispongono di risorse residue, il termine verrà prorogato automaticamente di ulteriori 60 giorni.

Se, al contrario, al termine dei primi 60 giorni, alcuni Confidi abbiano esaurito le risorse mentre altri dispongano ancora di risorse eccedenti, queste ultime saranno assegnate ai Confidi che abbiano ricevuto domande in eccesso, non finanziate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle medesime. Tale operazione di redistribuzione dovrà essere relazionata e comunicata alla Regione Marche. Dalla data di comunicazione decorreranno, al massimo, ulteriori 60 giorni per l’esaurimento del plafond redistribuito.

Allo scadere dell’ulteriore termine di 60 giorni, vige l’obbligo, da parte dei Confidi, di restituire alla Regione Marche eventuali risorse rimaste inutilizzate, con le modalità che verranno in seguito comunicate.

Non è previsto alcun rimborso delle spese di gestione e/o delle spese istruttorie sostenute dai Confidi. I medesimi potranno richiedere commissioni ai soggetti beneficiari nei limiti dei diritti di segreteria e per non oltre € 150,00.

1. **Beneficiari finali**

I beneficiari finali dell’intervento sono le piccole e le micro imprese, comprese le cooperative, che:

1. abbiano sede legale e operativa nella Regione Marche, alla data di presentazione della domanda, come risultante da visura camerale;
2. siano costituite nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, o si impegnino alla trasformazione in società di capitali entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo;
3. risultare attive da oltre 12 (dodici) mesi come da visura camerale, nel caso di società di persone o ditte individuali in via di trasformazione;
4. essere in possesso di almeno due bilanci nel caso siano già costituite come società di capitali;
5. si impegnino a versare, entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, un aumento di capitale avente le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1 o 1.2.

Le imprese si impegnano a restituire il contributo qualora nei 6 mesi successivi all’erogazione entrino in stato di liquidazione.

L’aiuto alle imprese è concesso ai sensi del regime di aiuti di Stato ai sensi della comunicazione C(2021) 8442 FINAL DEL 18/11/2021 “Temporary Framework legato all’emergenza epidemiologica Covid19.

1. **Istruzione delle domande ed erogazione dei contributi**

I Confidi, ricevute le domande di finanziamento da parte delle imprese, istruiscono le richieste di contributo per gli interventi di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare la documentazione relativa all’approvazione e alla sottoscrizione dell’aumento di capitale.

Terminata l’istruttoria, i Confidi concedono il contributo subordinandone l’erogazione all’avvenuto versamento del capitale in aumento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo. Sono da considerarsi ammissibili a contributo le sole delibere di aumento del capitale e le delibere di trasformazione in società di capitali intervenute in data successiva al 01/01/2022.

I Confidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano i contributi a favore delle imprese.

1. **Rendicontazione, controlli e restituzione**

I Confidi producono unitariamente alla struttura regionale competente idonea rendicontazione finale e relazione dell’attività di gestione delle risorse loro trasferite.

In particolare i Confidi, si impegnano a comunicare, con le modalità e le tempistiche specificate nel decreto di concessione delle risorse, l’elenco delle imprese beneficiarie, le principali informazioni anagrafiche relative alle medesime, l’indicazione dell’importo dell’aiuto ricevuto dal destinatario nonché ogni ulteriore dettaglio successivamente richiesto.

Tali comunicazioni, dovranno essere inoltrate obbligatoriamente via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it utilizzando i modelli che verranno successivamente resi disponibili sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Confidi.

I Confidi devono prevedere una contabilità separata e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alla misura, predisponendo un fascicolo *ad hoc*.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

I Confidi sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il Confidi dovrà restituire tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.

1. **Procedimento di istruttoria, concessione e trasferimento del Fondo ai Confidi**

L’istruttoria viene effettuata dal Servizio Regionale competente che provvede a verificare le domande pervenute e a predisporre il decreto di impegno, secondo le disponibilità di bilancio.

L’ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

La domanda si ritiene ammissibile qualora il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, non comunichi al Confidi i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90 e successive modificazioni. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni lavorativi.

A tutti i soggetti richiedenti, verrà comunque data comunicazione dell’esito della richiesta presentata con l’indicazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 241/90, del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell’Amministrazione procedente.

Il responsabile del procedimento è Silvano Bertini.

Le presenti disposizioni attuative valgono a tutti gli effetti quale “Comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

La Regione accredita le risorse assegnate ai Confidi previo ricevimento di apposita fideiussione di pari importo, le cui modalità e termini saranno definite dal Dirigente della struttura regionale competente.

1. **Motivi di esclusione delle domande di adesione all’Avviso**

Costituiscono motivo di esclusione:

1. la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 5;
2. la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del Legale Rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa. Nel caso di partecipazione in ATI, la domanda unitamente alla fotocopia del documento di identità, devono essere presentati e sottoscritti da tutti i Legali Rappresentanti dei Confidi;
3. la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 3.

Dell’eventuale esclusione dalla partecipazione alla procedura verrà data specifica comunicazione.

1. **Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.**

Gli elementi distintivi dei Confidi sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.

1. **Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Marche, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

***Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento***

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Marche, con sede in Ancona, via Tiziano 44.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Marche, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L’URP è aperto lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

***Il Responsabile della protezione dei dati personali***

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è l'Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. contattabile all’indirizzo mail rpd@regione.marche.it. o presso la sede della Regione Marche, con sede in Ancona, via Tiziano 44.

***Responsabili del trattamento***

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

***Soggetti autorizzati al trattamento***

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

***Finalità e base giuridica del trattamento***

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Marche per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di cui al presente bando.

***Destinatari dei dati personali***

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Marche, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

b) l’importo;

c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato.

***Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE***

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

***Periodo di conservazione***

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o on pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

***Diritti***

Ogni soggetto, nella qualità di interessato, ha diritto:

• di accesso ai dati personali;

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

• di opporsi al trattamento;

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

***Conferimento dei dati***

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accedere ai contributi regionali.